Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **633.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Opera fraternità bahiana - O.F.B. », in Bologna.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione « Opera fraternità bahiana - O.F.B. », in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980.

Modificazioni al tirocinio degli uditori giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579;

Vista la tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315;

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 5 giugno e del 23 luglio 1980;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, destina l'uditore giudiziario, per lo svolgimento del tirocinio, al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.

Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, può destinare, all'atto della nomina o successivamente a domanda, al fine di un migliore svolgimento del tirocinio, gli uditori giudiziari, singolarmente o a gruppi, ad uffici giudiziari di città non sede di corte di appello dove esistano almeno due sezioni.

Gli uditori giudiziari destinati ai sensi del precedente comma hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative collettive o di gruppo di cui al successivo art. 2. ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio giudiziario per l'organizzazione del tirocinio si avvale della collaborazione di magistrati dotati di particolare preparazione teorica e pratica e di spiccate attitudini didattiche e capacità organizzative, prescelti tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. ».

Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1980

PERTINI

MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1980
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 332

(9290)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, in Senigallia, stabilimenti di Belvedere Ostrense e Senigallia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia, stabilimenti di Belvedere Ostrense e Senigallia (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1976 e 23 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia, stabilimenti di Belvedere Ostrense e Senigallia (Ancona), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in Caserta, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978, 17 agosto 1978, 31 gennaio 1979, 13 febbraio 1979, 17 maggio 1979, 15 settembre 1979, 29 novembre 1979, 11 marzo 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 17 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta, è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9159)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. UTITA - Officine e fonderie di Este, stabilimento di Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. UTITA - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979, 21 agosto 1979, 10 ottobre 1979, 31 marzo 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 26 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi, per il solo stabilimento di Este (Padova);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. UTITA - Officine e fonderie di Este, stabilimento di Este (Padova), è prolungata al 26 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

(9151) p. *Il Ministro*: QUATTRONE

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice, in Bozzano di Massarosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca), è prolungata al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

(9157) p. *Il Ministro*: QUATTRONE

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internationali, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979, 27 novembre 1979, 11 marzo 1980 e 4 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 aprile 1979 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli, è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9153)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 24 febbraio 1979, 30 giugno 1979, 17 settembre 1979, 2 gennaio 1980, 20 marzo 1980 e 1° agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9168)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessiture di Marano, stabilimento di Marano Ticino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tessiture di Marano, stabilimento di Marano Ticino (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessiture di Marano, stabilimento di Marano Ticino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9164)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Bellinzago, stabilimento di Bellinzago Novarese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Bellinzago, stabilimento di Bellinzago Novarese (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Bellinzago, stabilimento di Bellinzago Novarese (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9165)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, in Savona, ora Metalmetron S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977, 9 settembre 1977, 10 marzo 1978, 13 settembre 1978, 16 febbraio 1979 e 28 settembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, ora Metalmetron S.p.a., è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9152)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 20 marzo 1979, 23 novembre 1979, 24 novembre 1979, 26 novembre 1979, 6 maggio 1980 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necesità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9160)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro);

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1980 e 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1980 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9161)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979, 5 dicembre 1979, 6 dicembre 1979, 2 aprile 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9163)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Santa Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979, 1° giugno 1979, 27 settembre 1979 e 12 febbraio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 febbraio 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979, 19 dicembre 1979, 29 febbraio 1980 e 20 giugno 1980 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione, per imprese di assicurazione esercenti il ramo vita in Italia, di quattro tariffe di assicurazioni a prestazioni indicizzate e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande degli enti e delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, indicate nell'allegato elenco, intese ad ottenere l'approvazione di quattro tariffe di assicurazione, a premi e prestazioni indicizzate, nonché delle relative opzioni e condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le relative opzioni e condizioni di polizza:

tariffa « Alta indicizzazione » relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo parametri determinati, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo parimenti adeguabile (tassi di premio per i primi cinque milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tariffa « Alta indicizzazione » relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente in base a parametri determinati, pagabile

da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza, a premi annui adeguabili in misura pari alla rendita (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

tariffa « Media indicizzazione » relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per i primi 5 milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tariffa « Media indicizzazione » relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Alta indicizzazione », in una rendita vitalizia immediata indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Alta indicizzazione », in una rendita immediata indicizzabile, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Media indicizzazione », in una rendita vitalizia immediata indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Media indicizzazione », in una rendita immediata indicizzabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Alta indicizzazione », in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Alta indicizzazione », in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Media indicizzazione », in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Media indicizzazione », in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Art. 2.

Il presente decreto si applica agli enti e alle imprese, esercenti il ramo vita, di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

	Denominazione	Sede legale
1)	S.p.a. Norimberga Maeci Vita	Milano
2)	Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
3)	Società Cattolica di assicurazione	Verona
4)	Società Reale mutua di assicurazioni	Torino
5)	S.p.a. Agricoltura assicurazioni	Milano
6)	S.p.a. Alleanza assicurazioni	Milano
7)	S.p.a. Assicurazioni generali	Roma
8)	S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana	Roma
9)	S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano	Milano
10)	Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.	Torino
11)	S.p.a. Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni	Roma
12)	S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori	Roma
13)	S.p.a. L'Italico vita	Milano
14)	S.p.a. La Fondiaria vita	Firenze
15)	S.p.a. Intercontinentale assicurazioni	Roma
16)	S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
17)	S.p.a. Italiana vita	Milano
18)	S.p.a. Italia assicurazioni	Genova
19)	S.p.a. Lavoro & Sicurtà	Milano
20)	S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita	Trieste
21)	S.p.a. La Minerva vita e rami diversi	Roma
22)	S.p.a. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni	Milano
23)	S.p.a. Veneta vita	Padova
24)	S.p.a. La Previdente	Milano
25)	S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà	Milano
26)	S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale	Torino
27)	La Venezia assicurazioni	Trieste
28)	S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
29)	S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni	Torino
30)	S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita	Bologna
31)	S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
32)	La Fiduciaria vita	Bologna
33)	S.p.a. Savoia vita	Milano
34)	S.p.a. La Piemontese vita	Torino
35)	S.p.a. Ausonia vita	Milano
36)	S.p.a. Lloyd Italico vita	Genova
37)	S.p.a. Norditalia vita	Milano
38)	S.p.a. Vita Latina	Milano
39)	S.p.a. La Nationale vita	Roma
40)	S.p.a. Edera vita	Trento

RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE STRANIERE

	Denominazione	Sede legale
1)	Abeille Paix vie	Milano
2)	Mutuelle Générale Française vie	Milano
3)	Les Assurances Générales de France - Vie	Roma
4)	Winterthur	Milano
5)	Union des Assurances de Paris - Vie	Genova
6)	Vita	Milano
7)	G.A.N. - Vie	Roma

(9078)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978, 31 agosto 1978, 14 novembre 1978, 1° luglio 1979, 15 novembre 1979, 11 febbraio 1980, 12 febbraio 1980 e 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia) è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9162)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1979, 18 ottobre 1979 e 3 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9167)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archforma S.n.c., in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Archforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli),

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9166)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1980, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, con effetto dal 10 febbraio 1980;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 giugno 1980 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dall'8 agosto 1980 al 7 novembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(9169)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1980 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto il secondo comma dell'art. 5 della citata convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, che affida al Ministro delle finanze il potere di determinare la spesa per stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1980;

Considerato che il Consorzio ha adottato i medesimi criteri di determinazione già adottati in passato, indicando, sulla base del calcolo effettuato, un costo unitario per articolo di ruolo di L. 7,32 (lire sette e centesimi trentadue);

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato - Div. XI, con nota n. 745139 del 29 luglio 1980, ha confermato per la parte di propria competenza la congruità degli importi indicati dal C.N.E. per l'addebito degli stampati agli enti impositori;

Considerato che l'ufficio tecnico erariale, con nota n. 21215/I *B* del 23 agosto 1980, ha dichiarato per la parte di propria competenza, congruo per ciascun articolo di ruolo un costo di L. 7,29 (lire sette e centesimi ventinove) calcolato su analisi dei dati forniti dal Consorzio;

Determina:

Il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato nella misura di L. 7,29 (lire sette e centesimi ventinove) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1980, in esecuzione della convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: Reviglio

(9266)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1979 di costituzione del consiglio di amministrazione dell'I.C.E., per il quadriennio 1979-83;

Vista la nota n. 133319 del 20 settembre 1980, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Isttiuto nazionale per il commercio estero, il dott. Raffaele Tavernese, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dott. Ludovico Di Blasi, tenuto conto che gli impegni del proprio ufficio non consentono a quest'ultimo di continuare ad assolvere il suddetto incarico;

Decreta:

Il dott. Raffaele Tavernese è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Ludovico Di Blasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

Il Ministro: Manca

(9223)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice Il Messaggero, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società editrice Il Messaggero, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice Il Messaggero, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1980 al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(9316)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.
Impiego di preparati a base di metadone e morfina per il trattamento dei tossicodipendenti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980, recante regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico-narcotica nel trattamento dei tossicodipendenti;

Visto il parere formulato, in data 3 ottobre 1980, dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale sul metadone cloridrato sciroppo e sulla morfina cloridrato fiale;

Ritenuto che la commissione predetta ha attribuito alla preparazione galenica « metadone cloridrato sciroppo » presentata nelle confezioni precisate dalla commissione medesima, la categoria terapeutica « analgesico-narcotico. Nei programmi di trattamento degli stati di dipendenza da oppiacei », e alla preparazione galenica « morfina cloridrato fiale », presentata nelle confezioni precisate dalla stessa commissione, la categoria terapeutica « analgesico-narcotico. A solo uso sperimentale nei programmi di trattamento degli stati di dipendenza da oppiacei, esplicitamente autorizzati dai servizi competenti per territorio »;

Ribadito che nell'ambito delle misure di cura e riabilitazione del tossicodipendente di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, i trattamenti farmacologici con prodotti ad azione analgesico-narcotica vanno considerati come interventi sussidiari dettati da stati di necessità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerato che, alla luce dei pareri tecnici acquisiti, possa consentirsi in via sperimentale, a determinate condizioni e in situazioni particolari, nei trattamenti degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, anche l'impiego di preparati galenici di morfina cloridrato fiale secondo programmi individuali predisposti dai servizi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei è consentito anche l'impiego dei seguenti farmaci: preparati galenici a base di metadone per programmi di trattamento degli stati di dipendenza da oppiacei, che devono contenere metadone cloridrato sciroppo allo 0,1 % p/v ed essere presentati in flaconcini monodose da 5 ml, 10 ml, 20 ml, contenenti rispettivamente, 5 mg, 10 mg, 20 mg di principio attivo; preparati galenici di morfina cloridrato fiale, in confezioni da 2-5 fiale da 10 e 20 mg/l ml, a solo uso sperimentale nei programmi esplicitamente autorizzati dai servizi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1980, citato in premessa, competenti per territorio, ed alle condizioni indicate in premessa.

Art. 2.

Finché non sarà assicurata la piena disponibilità di specialità medicinali e di prodotti galenici in confezioni contenenti un flaconcino da 5, 10 e 20 mg di metadone cloridrato sciroppo, ai farmacisti è consentito — nelle farmacie di cui all'art. 3, primo comma, del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980 — scondizionare confezioni di specialità medicinali contenenti più flaconcini monodose di detto farmaco, per la somministrazione ai sensi del primo comma del successivo art. 3.

Art. 3.

Per tutte le preparazioni delle quali è consentito l'uso nel trattamento degli stati di dipendenza da oppiacei, i servizi competenti per territorio ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980, possono stabilire, ove la somministrazione avvenga presso le farmacie, le più idonee modalità per la consegna, in relazione alle accertate necessità del tossicodipendente, definite nel programma terapeutico individuale.

La consegna è di regola prescritta nella misura delle dosi occorrenti per l'uso giornaliero.

Le prescrizioni e la consegna di dosi eccedenti l'uso giornaliero, nel limite di prescrizione stabilito dal terzo comma dell'art. 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono consentite solo in casi di accertata necessità, secondo le indicazioni risultanti dal piano terapeutico di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro: Aniasi

(9318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	858,70	858,70	858,70	858,70	858,75	858,65	858,80	858,70	858,70	858,70
Dollaro canadese	736,25	736,25	736,50	736,25	736,50	736,20	736,55	736,25	736,25	736,25
Marco germanico	476,20	476,20	476,60	476,20	476,25	476,15	476,34	476,20	476,20	476,20
Fiorino olandese	438,15	438,15	438,20	438,15	438,05	438,15	438,20	438,15	438,15	438,15
Franco belga	29,679	29,679	29,68	29,679	29,67	29,65	29,68	29,679	29,679	29,68
Franco francese	205,30	205,30	205,50	205,30	205,30	205,25	205,37	205,30	205,30	205,30
Lira sterlina	2054,70	2054,70	2055 —	2054,70	2054,65	2054,65	2055,25	2054,70	2054,70	2054,70
Lira irlandese	1795,30	1795,30	1795 —	1795,30	1795,40	—	1795 —	1795,30	1795,30	—
Corona danese	154,44	154,44	154,55	154,44	154,50	154,55	154,58	154,44	154,44	154,50
Corona norvegese	177,03	177,03	177 —	177,03	177 —	177,05	177,05	177,03	177,03	177 —
Corona svedese	206,78	206,78	206,70	206,78	206,65	206,75	206,90	206,78	206,78	206,75
Franco svizzero	524,87	524,87	524,85	524,87	524,90	524,85	524,85	524,87	524,87	524,85
Scellino austriaco	67,28	67,28	67,33	67,28	67,25	67,25	67,33	67,28	67,28	67,28
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,15	17,15	17,14	17,10	17,30	17,15	17,15	17,15
Peseta spagnola	11,633	11,633	11,65	11,633	11,64	11,60	11,623	11,633	11,633	11,63
Yen giapponese	4,124	4,124	4,13	4,124	4,12	4,10	4,125	4,124	4,124	4,12

Media dei titoli dell'8 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,075
» 5,50 % » » 1968-83	85,050
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,200
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,550
» » » » 1- 7-1979/81	98,950
» » » » 1-10-1979/81	99,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,975
» » » » 1- 5-1979/82	97,195
» » » » 1- 7-1979/82	96,850
» » » » 1-10-1979/82	97,725
» » » » 1- 1-1980/82	98,100
» » » » 1- 3-1980/82	97,800
» » » » 1- 1-1980/83	97,750
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,525
» » » 12 % 1- 4-1982	95 —
» » » 12 % 1-10-1983	91,675
» » » 12 % 1- 1-1984	91,775
» » » 12 % 1- 4-1984	92 —
» » » 12 % 1-10-1984	92,250
» » » 12 % 1-10-1987	89,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	858,75
Dollaro canadese	736,40
Marco germanico	476,27
Fiorino olandese	438,175
Franco belga	29,679
Franco francese	205,335
Lira sterlina	2054,975
Lira irlandese	1795,15
Corona danese	154,56
Corona norvegese	177,04
Corona svedese	206,84
Franco svizzero	524,86
Scellino austriaco	67,305
Escudo portoghese	17,225
Peseta spagnola	11,628
Yen giapponese	4,124

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10 % - 1977, denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

Si rende noto che il giorno 31 ottobre 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 47 serie non ancora ammortizzate del prestito redimibile 10% - 1977, denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti », emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1980, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1981.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9267)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cinquecentoventicinquesimo elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 13 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1980, registro n. 5 Industria, foglio n. 258, la S.p.a. Co.Mi.Ro. - Compagnia mineraria di Roma, in Roma, viale Bruno Buozzi n. 77, titolare della concessione mineraria di zolfo e solfuro di ferro denominata « Quarto della Solfaratella », di ettari 996, è dichiarata decaduta dalla concessione suddetta, per prolungata inattività, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1980 è convalidato, con effetto *ex tunc*, il decreto di trasferimento dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto in data 25 febbraio 1980, per cui la concessione mineraria per argilla denominata « I Piloni », sita nel comune di Roccastrada (Grosseto), viene intestata alla « Caolino d'Italia S.p.a. », rappresentata dal signor Vasconi Mindo, in Selvena (Grosseto).

Con decreto ministeriale 13 giugno 1980, alla « Industria chimico-mineraria Valmalenco S.a.s. di Gatti S. e C. », in Castione Andevenno (Sondrio), via Nazionale, rappresentata dal socio sig.ra Gatti Savina, è intestata la concessione di talco denominata « Valbrutta » di ettari 50, sita nel territorio del comune di Lanzada (Sondrio) a decorrere dal 28 giugno 1973.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980 la concessione mineraria di pirite e solfuri misti denominata « Poggio Mandrioli » di ettari 688,80, sita nel comune di Monte Argentario (Grosseto), viene trasferita dalla S.p.a. Mineraria dell'Argentario, alla Solmine (Società lavorazione minerali e derivati) S.p.a., in Milano, via Vittor Pisani n. 19 e uffici in Roma, via S. Teresa n. 23, a decorrere dal 5 marzo 1980.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1980 è accettata la rinuncia della Società nazionale « Cogne » S.p.a., in Torino, strada di Settimo n. 388, rappresentata dal dott. Adamo Adani, alla concessione di antracite denominata « Colle Croce », sita in territorio dei comuni di Morgex e di La Thuile (Aosta) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1980 alla « Industria chimico-mineraria Valmalenco S.a.s. di Gatti Savina e C. », con sede in Castione Andevenno (Sondrio), via Nazionale, è intestata la concessione di talco denominata « Sasso » di ettari 135 sita in Chiesa di Valmalenco (Sondrio) a decorrere dal 28 giugno 1973.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1980 l'area della concessione di sabbie ferrifere denominata « Lago di Burano Chiarone - Pescia Romana », sita nei comuni di Capalbio (Grosseto) e Montalto di Castro (Viterbo), di cui è titolare la S.r.l. SA.FE., con sede in Capalbio scalo (Grosseto) è ridotta da ettari 129 (centoventinove) a ettari 95,76 (novantacinque e settantasei) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ing. capo del distretto minerario di Roma 7 febbraio 1980 è conferita alla società S.I.R.M.E.I., in Campagnano (Roma), per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare la miniera di caolino, alunite e terre refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata « Orioletto », sita in comune di Caprarola (Viterbo), per una area di ettari 132,53 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ing capo del distretto minerario di Roma 15 febbraio 1980 la società S.I.R M.E.I. è tenuta a ripristinare la coltre umica nelle zone che gradualmente si renderanno libere dai lavori di coltivazione della miniera « Orioletto », effettuando idonea piantumazione per ricostruire il bosco distrutto.

Con decreto dell'ing. capo del distretto minerario di Roma 5 giugno 1980 è conferita alla S.A.C.C.I. (Società per azioni centrale cementerie italiane), in Roma, via G.B. de Rossi n. 22, per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal 13 gennaio 1980, la proroga della facoltà di coltivare la concessione di marna da cemento denominata « Colle Rotondo », sita nel comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) dell'estensione di ettari 83 e are 64.

Con decreto dell'ing. capo del distretto minerario di Torino 3 luglio 1980 alla Società Sasil di A. Ramon & C. S.a.s., con sede in Brusnengo (Vercelli), via Libertà, 8, rappresentata dal sig. Ramon Alfonso, è conferita per la durata di anni venti, dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per feldspati nella località denominata « Cacciano », sita in territorio dei comuni di Curino e Masserano (Vercelli).

Con decreto dell'ing. capo del distretto minerario di Padova 11 luglio 1980 al sig. Poletto Giuseppe, con sede a S. Giorgio di Perlena (Vercelli) è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominata « Ignago », sita nei comuni di Isola Vicentina e Gambugliano (Vercelli), per un'estensione di ettari 91 e per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ing. capo del distretto minerario di Padova 11 luglio 1980 al sig. Poletto Giuseppe, con sede a S. Giorgio di Perlena (Vercelli), è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominata « Meneghelli », sita nei comuni di Malo e Monte di Malo (Vercelli), per una estensione di ettari 42 e per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

(9214)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nella data appresso indicata, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 13 settembre 1980:

Disyston S. granulare: Bayer Italia S.p.a., in Milano (in seguito a rinuncia della medesima);

Kelon: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia;

Metasystox R 50: Bayer Italia S.p.a., in Milano (in seguito a rinuncia della medesima);

Microsar: Sariaf S.p.a., in Bologna (in seguito a rinuncia della medesima).

(9215)

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata, in seguito a rinuncia della medesima:

decreto ministeriale 13 settembre 1980: Dipterex MR (registrato con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 al n. 0226): Bayer Italia S.p.a., in Milano.

(9226)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 231, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1980, registro n. 4 Difesa, foglio n. 135, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) s.ten. CC. cpl. Musillo Roberto, nato il 18 novembre 1952 . . punti 40,60
2) s.ten. CC. cpl. cong. Saltalamacchia Emanuele, nato il 17 aprile 1956 » 40,40
3) cap.no CC. cpl. De Marco Domenico, nato l'11 dicembre 1948 . » 39,65
4) ten. CC. cpl. Pandolfi Paolo, nato il 15 febbraio 1948 » 39,55
5) s.ten. CC. cpl. cong. Frillici Massimo, nato il 3 agosto 1953 . . » 39,45
6) s.ten. CC. cpl. Del Bello Roberto, nato l'8 settembre 1950 . » 39,30
7) s.ten. CC. cpl. Bacile Antonio, nato il 28 aprile 1957 . . . . » 39,20
8) s.ten. CC. cpl. Izzo Igino, nato l'11 gennaio 1951 » 39,10
9) ten. CC. cpl. Fraccalvieri Pierfranco, nato il 12 febbraio 1953 . . » 39 —
10) ten. CC. cpl. Rotondi Leonardo, nato il 22 settembre 1952 . » 38,75
11) s.ten. CC. cpl. cong. Marra Luigi, nato il 21 dicembre 1952 . . » 38,65
12) s.ten. CC. cpl. cong. De Carolis Salvatore, nato il 15 novembre 1955 » 38,55
13) ten. CC. cpl. Petrecca Roberto, nato il 5 aprile 1950 . . . . » 38,40
14) s.ten. CC. cpl. Bruno Luigi, nato il 29 gennaio 1958 » 38,30
15) ten. CC. cpl. Mastrangelo Giovanni M., nato l'8 maggio 1952 . » 37,95
16) s.ten. CC. cpl. cong. Tommasini Fabio Maria, nato il 20 giugno 1957 » 37,90
17) s.ten. CC. cpl. Ravera Massimo, nato il 22 luglio 1955 . » 37,70
18) ten. CC. cpl. Freilino Giorgio, nato il 27 marzo 1952 » 37,60
19) s.ten. CC. cpl. cong. Di Santo Michele Maria Nicola Luigi, nato il 7 novembre 1953 » 37,15
20) s.ten. CC. cpl. Rospi Luigi, nato il 7 dicembre 1955 . . . » 37,10
21) s.ten. CC. cpl. cong. Arena Raffaele, nato il 16 settembre 1958 . . . . » 36,70
22) s.ten. CC. cpl. cong. Filocamo Fabrizio, nato il 31 luglio 1956 . . . . punti 36,60
23) s.ten. CC. cpl. Pasculli Giuseppe, nato il 28 gennaio 1952 . . . . » 36,50
24) s.ten. CC. cpl. cong. Nuovanno Annibale, nato il 21 giugno 1957 . . . . » 35,65
25) s.ten. CC. cpl. Marceddu Valentino, nato il 7 marzo 1957 . . . . » 35,45
26) s.ten. CC. cpl. Audino Leonardo, nato il 21 aprile 1953 . . . . » 35,30
27) ten. CC. cpl. Zaccaria Francesco, nato il 23 aprile 1952 . . . . » 35,25
28) s.ten. CC. cpl. cong. Tartaro Salvatore, nato l'11 luglio 1956 . . . . » 35,15
29) s.ten. CC. cpl. cong. Capparuccia Massimo, nato il 25 marzo 1954 . . . . » 35,10
30) s.ten. CC. cpl. cong. Crocelli Luigi, nato il 5 febbraio 1956 . . . . » 34,95
31) s.ten. CC. cpl. D'Orsi Donato, nato il 21 febbraio 1951 . . . . » 34,35
32) s.ten. CC. cpl. Prencipe Giacinto, nato il 27 marzo 1953 . . . . » 34,05
33) s.ten. CC. cpl. cong. Caldari Federico, nato il 14 settembre 1957 . . . . . . » 33,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. CC. cpl. Musillo Roberto . punti 40,60
2) s.ten. CC. cpl. cong. Saltalamacchia Emanuele . » 40,40
3) cap.no CC. cpl. De Marco Domenico . . . » 39,65
4) ten. CC. cpl. Pandolfi Paolo . . . . » 39,55
5) s.ten. CC. cpl. cong. Frillici Massimo . . . » 39,45
6) s.ten. CC. cpl. Del Bello Roberto . . . . » 39,30
7) s.ten. CC. cpl. Bacile Antonio . . . . . » 39,20
8) s.ten. CC. cpl. Izzo Igino . . . . . . » 39,10
9) ten. CC. cpl. Fraccalvieri Pierfranco . . . » 39 —
10) ten. CC. cpl. Rotondi Leonardo . . . . » 38,75
11) s.ten. CC. cpl. cong. Marra Luigi . . . . » 38,65
12) s.ten. CC. cpl. cong. De Carolis Salvatore . . » 38,55
13) ten. CC. cpl. Petrecca Roberto . . . . » 38,40
14) s.ten. CC. cpl. Bruno Luigi . . . . . » 38,30
15) ten. CC. cpl. Mastrangelo Giovanni M. . . . » 37,95
16) s.ten. CC. cpl. cong. Tommasini Fabio Maria . » 37,90
17) s.ten. CC. cpl. Ravera Massimo . . . . » 37,70
18) ten. CC. cpl. Freilino Giorgio . . . . . » 37,60

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. CC. cpl. cong. Di Santo Michele Maria Nicola Luigi . . . . punti 37,15
2) s.ten. CC. cpl. Rospi Luigi . . . . . » 37,10
3) s.ten. CC. cpl. cong. Arena Raffaele . . . » 36,70
4) s.ten. CC. cpl. cong. Filocamo Fabrizio . . . » 36,60
5) ten. CC. cpl. Pasculli Giuseppe . . . . » 36,50
6) s.ten. CC. cpl. cong. Nuovanno Annibale . . » 35,65
7) s.ten. CC. cpl. Marceddu Valentino . . . » 35,45
8) s.ten. CC. cpl. Audino Leonardo . . . . » 35,30
9) ten. CC. cpl. Zaccaria Francesco . . . . » 35,25
10) s.ten. CC. cpl. cong. Tartaro Salvatore . . . » 35,15
11) s.ten. CC. cpl. cong. Capparuccia Massimo . . » 35,10
12) s.ten. CC. cpl. cong. Crocelli Luigi . . . . » 34,95
13) s.ten. CC. cpl. D'Orsi Donato . . . . » 34,35
14) s.ten. CC. cpl. Prencipe Giacinto . . . . » 34,05
15) s.ten. CC. cpl. cong. Caldari Federico . . . » 33,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1980
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 377

(8892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico dell'erbario tropicale di Firenze.

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico dell'erbario tropicale di Firenze, indetto con decreto ministeriale 17 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1980, registro n. 50, foglio n. 126, avranno luogo nei giorni 27-28-29 ottobre 1980, con inizio alle ore 8, presso l'erbario tropicale, via Lamarmora, 4, Firenze.

(9298)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, specialità matematica-elettronica.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51, avrà luogo il giorno 20 novembre 1980, con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi, 5, Firenze.

(9299)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(3407/S)

OSPEDALE « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(3406/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro trasfusionale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Domodossola (Novara).

(3410/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di chirurgia;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(3411/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi e R.C.;

un posto di assistente anestesista addetto alla divisione di cardiochirurgia infantile;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(3414/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(3415/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica (tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di audiofonovistibologia aggregato alla divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto dirigente e tre posti di assistente della sezione autonoma di radiologia ortopedico-traumatologico (tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente della sezione autonoma di neuro-radiologia, (ambedue con rapporto di lavoro a tempo pieno);

tre posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(3348/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(3405/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(3473/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3408/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(3416/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di analisi e microbiologia;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(3417/S)

OSPEDALE DI BRUNICO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20, e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno presentare l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Brunico (Bolzano).

(3404/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
quattro posti di assistente della divisione di chirurgia;
cinque posti di assistente della divisione di pediatria;
due posti di assistente della divisione di ortopedia;
due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;
quattro posti di assistente del servizio di P. S. chirurgico;
cinque posti di cardiologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(3439/S)

OSPEDALE « SANTO SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Revoca del concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

Il concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 del 7 agosto 1979, è stato revocato.

(3412/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. **47.**

Estensione al personale degli enti turistici di Puglia (E.P.T. e A.A.S.T.) del contratto nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 24 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riorganizzazione del settore turistico della regione Puglia, al personale dipendente degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo di Puglia viene esteso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico del personale della regione Puglia attraverso la applicazione dell'accordo nazionale del personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario per il triennio 1976-78.

Al personale di cui al comma precedente sarà automaticamente esteso ogni accordo nazionale applicato nei confronti del personale dipendente della regione Puglia.

Art. 2.

L'inquadramento nei livelli avverrà secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 3.

I livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono ogni emolumento di carattere continuativo percepito in aggiunta alla retribuzione tabellare, fatta eccezione della:

indennità integrativa speciale;
aggiunta di famiglia;
tredicesima mensilità.

Art. 4.

I dipendenti sono iscritti alle stesse casse ed istituti di previdenza ed assistenza del personale dipendente della regione Puglia.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare, con domanda scritta da presentare entro 90 giorni dalla stessa data, per il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 maggio 1980

QUARTA

TABELLA *A*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE QUALIFICHE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI TURISTICI DELLA REGIONE PUGLIA A STATUTO ORDINARIO.

Coeff.	Qualifiche	Livello
670	Direttore	8°
500	Direttore di divisione	7°
402	Direttore di sezione	6°
325	Consigliere di 1ª classe	
371	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	

CONCETTO

	Ruolo amministrativo	*Ruolo tecnico - Interpreti*	
500	Segretario Capo	Interprete capo	5°
402	Segretario principale	Interprete 1ª classe	
325	Primo segretario	Interprete 2ª classe	
371	Segretario	Interprete 3ª classe	
229	Segretario aggiunto	Interprete 4ª classe	
202	Vice segretario	Interprete 5ª classe	

ESECUTIVA

325	Archivista superiore	4°
271	Archivista capo	
229	Primo archivista	
202	Archivista	
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	

AUSILIARIA

	Ruolo tecnico	*Ruolo amministrativo*	
90	Agente tecnico superiore	—	3°
73	Agente tecnico capo	—	
59	Agente tecnico	—	
180	—	Commesso capo	2°
73	—	Commesso	
59	—	Usciere capo	
51	—	Usciere	
42	—	Inserviente	
	Personale addetto esclusivamente alle pulizie		1°

La presente tabella di equiparazione è applicabile come segue:

integralmente per tutti gli EE.PP.TT. della Puglia e per le AA.AA.C.S.T. della Puglia, classificate di 1ª e 2ª categoria;

per le AA.AA.C.S.T. della Puglia, classificate di 3ª categoria, integralmente con esclusione della VIII fascia;

per le AA.AA.C.S.T. della Puglia, classificate di 4ª categoria, con esclusione VIII e VII livello.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1978, n. 48, concernente: « Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 24 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella *A*, annessa alla legge regionale 4 settembre 1978, n. 48, è così modificata nel punto *B*):

	Miliardi
« B) *Sistemazioni idrauliche*:	—
Sistemazione idraulica dei valloni sud, est ed ovest di Lesina - II lotto	1,510
Sistemazione corsi d'acqua minori e rete dreno nelle zone irrigue dei complessi ricadenti in agro di Canosa, località Fossa delle Murgie e in agro di Altamura, località Corrente	1,400

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 49.

Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 24 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni preliminari

La distribuzione automatica di carburanti costituisce « pubblico servizio » ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Pertanto la presente legge:

stabilisce, conformemente all'art. 54, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione;

disciplina l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione e di quelle subdelegate dalla Regione ai comuni ai sensi dell'art. 52, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione al decreto ministeriale 28 giugno 1974.

Nella presente legge, ogni riferimento al « decreto ministeriale 28 giugno 1974 » si intende fatto al decreto emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 28 giugno 1974, recante norme sulla « Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione carburanti » e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1974, n. 171.

Qualora non sia diversamente stabilito, il comune adotta i provvedimenti di sua competenza nella materia di cui alla presente legge nonché i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative subdelegategli sentite le rappresentanze regionali di tutte le aziende petrolifere operanti nella regione ed interessate ai rifornimenti degli impianti, le organizzazioni regionali dei sindacati di categoria a carattere nazionale dei gestori e le sedi provinciali dello A.C.I in rappresentanza della utenza motorizzata.

Art. 2.
Definizione di « impianto » e di « colonnina self-service o pre-payment »

Nella presente legge:

per « impianto di distribuzione automatica di carburanti liquidi o gassosi per uso di autotrazione » o, più semplicemente, con termine equivalente, per « impianto », deve intendersi un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione, compreso il metano ed il G.P.L. (gas di petrolio liquefatto), con le relative attrezzature ed accessori e per il cui funzionamento è necessaria l'assistenza di apposito personale;

per «colonnina self-service» deve intendersi quell'apparecchiatura automatica a moneta od a lettura ottica detta anche «pre-payment», per la erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione dalla quale l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale.

Art. 3.

Orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti

Il numero complessivo delle ore giornaliere di apertura degli impianti è determinato con decreto del presidente della giunta regionale conformemente alle direttive del Governo o dell'organo da esso delegato ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L'apertura giornaliera è distinta in antimeridiana e pomeridiana con un intervallo di chiusura per riposo tra i due turni di tre ore nel periodo estivo e di due ore e trenta nel periodo invernale.

Sulla base delle prescrizioni di cui ai due precedenti comma e salvo il disposto degli articoli 5, 7 e 21 della presente legge, i comuni, per tutti gli impianti ubicati nel rispettivo territorio, fissano:

l'orario giornaliero antimeridiano di apertura alle ore 7 sia nel periodo estivo che in quello invernale;

l'orario giornaliero pomeridiano di chiusura alle ore 19 nel periodo invernale ed alle ore 20 nel periodo estivo;

l'orario giornaliero antimeridiano di chiusura e quello pomeridiano di apertura sia nel periodo estivo che in quello invernale in relazione alle esigenze locali.

Fino a quando i comuni non avranno adottato i provvedimenti di cui al precedente comma, continuano ad osservarsi gli orari di apertura e chiusura attualmente vigenti.

L'orario di apertura e chiusura degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo G.P.L. è disciplinato dall'art. 7 della presente legge.

Ai soli fini della presente legge il periodo estivo coincide annualmente con il periodo di tempo in cui è in vigore l'ora legale e quello invernale con il periodo di tempo in cui è in vigore l'ora solare.

Art. 4.

Chiusura festiva e chiusura degli impianti

Salvo i casi espressamente previsti nella presente legge è obbligatoria la chiusura degli impianti nelle domeniche e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

I giorni festivi sono quelli indicati nella legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

Gli impianti si considerano chiusi solo quando la pistola di erogazione risulti comunque bloccata e sia stato interrotto l'afflusso di energia elettrica agli erogatori di carburante.

Art. 5.

Orario delle colonnine self-service

Le colonnine self-service devono restare aperte ininterrottamente.

Costituisce condizione della autorizzazione all'esercizio delle colonnine self service l'obbligo che esse, nelle ore in cui è obbligatoria la chiusura dell'impianto, funzionino senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto.

L'inosservanza di tale obbligo è perseguibile, oltre che con l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del comune, anche con la pronuncia di decadenza dalla esclusione di cui al primo comma con il conseguente assoggettamento delle colonnine self-service al medesimo orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Art. 6.

Funzioni delegate dallo Stato alla Regione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione provvede:

a) al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

b) al rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento in altra località degli impianti di distribuzione di carburanti nonché per la modifica dei medesimi o per la concentrazione di due o più impianti in un unico impianto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

c) al rilascio delle autorizzazioni al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

d) alla pronuncia di decadenza dalla concessione o di revoca della concessione medesima ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dell'art. 5, sesto comma, del decreto ministeriale 28 giugno 1974;

e) ad autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lettera *b*), e dello art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

f) a disporre l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

g) alla predisposizione dei turni festivi di apertura ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1974;

h) al rilascio delle autorizzazioni al servizio notturno ed alla conseguente fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impanti nonché alla revoca dell'autorizzazione medesima ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 giugno 1974;

i) all'abilitazione degli impianti al servizio notturno ed alla pronuncia di decadenza dall'abilitazione medesima ai sensi dell'art. 5, quinto comma, del decreto ministeriale 28 giugno 1974;

l) ad autorizzare le esenzioni dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni festivi ai sensi dell'art. 4, secondo e terzo comma, del decreto ministeriale 28 giugno 1974;

m) alla concessione di deroghe ai sensi dell'art. 11, primo comma, del decreto ministeriale 28 giugno 1974;

n) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa ed all'accertamento delle finalità connesse al tipo di attività svolta dagli operatori;

o) al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facoltà spettanti alle competenti autorità marittime.

Nella delega di cui all'art. 52, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, deve intendersi ricompresa ogni altra funzione, anche se non elencata nel precedente comma, che, già esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato, non sia stata attribuita ai comuni o non sia stata espressamente riservata alla competenza statale.

Le funzioni delegate sono esercitate dalla Regione conformemente alla legislazione statale, alla presente legge ed alle direttive del Governo ovvero dell'organo da esso delegato ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 7.

Orario degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo G.P.L.

I comuni sono subdelegati ad esentare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo G.P.L. dalla osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale nonché dalla osservanza dell'obbligo della chiusura festiva. In tal caso i comuni fissano l'orario di apertura alle ore 7 per tutto l'anno solare e quello di chiusura alle ore 22 nel periodo invernale ed alle ore 22,30 nel periodo estivo.

I comuni sono altresì subdelegati ad autorizzare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, l'apertura notturna degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano o del solo G.P.L. In tal caso gli impianti autorizzati al servizio notturno sono tenuti all'osservanza degli orari di apertura e chiusura giornaliera ed all'obbligo della chiusura festiva così come stabilito nella presente legge.

Gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano saranno soggetti all'osservanza degli orari giornalieri di apertura e chiusura delle turnazioni festive nonchè alla necessità dell'autorizzazione per il servizio notturno allorchè il loro numero sarà pari alla percentuale del tre per cento, od a quella diversa che potrà essere stabilita anche in seguito dalle diret-

tive del Governo, da calcolarsi su tutti gli altri impianti della rete di distribuzione regionale e senza tenere alcun conto del numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo gas petrolio liquefatto. Tale norma si applica altresì agli impianti abilitati alla distribuzione del solo G.P.L. ed in tal caso, per determinare la percentuale del tre per cento, o quella diversa che potrà essere stabilita anche in seguito dalle direttive del Governo, non si tiene alcun conto del numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano.

Art. 8.

Obbligo delle turnazioni festive e percentuale di apertura degli impianti

Per assicurare la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione carburanti tutti gli impianti sono tenuti ad effettuare turni di apertura festiva.

Nelle domeniche e nelle altre festività infrasettimanali deve rimanere aperto il 25% degli impianti.

La percentuale di cui al comma precedente può essere elevata al 33% ed al 50% nei comuni ove risultino installati e funzionanti, rispettivamente, tre e due impianti e sempreché l'apertura festiva sia stata richiesta dai gestori di intesa con i concessionari.

Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria attività nella giornata successiva o se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo.

Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni festivi infrasettimanali sospendono la propria attività nella domenica successiva.

Nei comuni ove risulti installato e funzionante un solo impianto può essere autorizzata, a richiesta congiunta del gestore e del concessionario, l'apertura festiva con obbligo di sospendere la propria attività nella giornata successiva o, se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo.

I turni festivi sono attuati secondo la successione cronologica delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali previsti dalle disposizioni di legge attualmente vigenti.

Le percentuali di cui al secondo e terzo comma potranno variare a seguito delle direttive del Governo o dell'organo da esso delegato ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 9.

Ubicazione degli impianti

Gli impianti che effettuano l'apertura festiva devono essere ubicati, per ogni turno, in modo da assicurare il migliore esercizio possibile del servizio in tutto il territorio comunale unitariamente considerato: sia nell'area urbana nella quale si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle strade provinciali ed interprovinciali maggiormente percorse dalla utenza motorizzata e sia infine sulle strade statali e di grande comunicazione.

Deve in particolare essere assicurata, specie sulle strade statali e di grande comunicazione, l'apertura di impianti evitando che in un medesimo turno ed a distanza ravvicinata vi siano più impianti aperti con accentuata loro carenza negli altri turni festivi.

Qualora sia compatibile con le prescrizioni di cui ai precedenti comma, deve altresì essere assicurata la possibilità che gli impianti con un medesimo marchio siano aperti in ogni turno in misura proporzionale al numero degli impianti stessi.

Art. 10.

Conferma dei turni festivi in atto e subdelega ai comuni

Sono confermati i turni festivi in atto all'entrata in vigore della presente legge.

Il comune è subdelegato a confermare, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno per l'anno solare successivo, i turni di cui al primo comma e ad adottare entro il medesimo termine i relativi provvedimenti senza l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma quarto, della presente legge.

Art. 11.

Predisposizione dei turni festivi di apertura e subdelega ai comuni

Il comune è subdelegato a predisporre nuovi e diversi turni festivi di apertura degli impianti qualora ciò sia necessario per adeguare le turnazioni in atto alle disposizioni tutte della presente legge ovvero qualora vengano presentate dagli interessati domande per la variazione dei turni medesimi.

I concessionari, di intesa con i gestori, sono tenuti a presentare al comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il termine perentorio del 30 maggio di ogni anno le domande per la eventuale modifica dei turni festivi.

Nelle domande devono essere indicati i turni che si intendono effettuare nell'anno solare successivo.

I comuni sono subdelegati ad adottare i relativi provvedimenti entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno per l'anno solare successivo.

I turni festivi di apertura così predisposti ed adottati possono essere confermati dai comuni ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 12.

Autorizzazione al servizio notturno

Per l'esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è annuale e può essere rinnovata.

Coloro che sono autorizzati hanno l'obbligo di esercire il servizio notturno per tutto l'anno della sua durata e di tenere aperti gli impianti anche se le ore di apertura notturna ricadono in tutto o in parte in giorni festivi.

Le autorizzazioni concesse dai prefetti entro il 31 dicembre 1977 per l'esercizio del servizio notturno e già rinnovate dall'amministrazione regionale, cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1980.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'autorizzazione al servizio notturno è concessa ad un numero di impianti non inferiore al 3% (tre per cento) e non superiore al 4% (quattro per cento) di quelli esistenti e funzionanti nella regione.

Art. 13.

Servizio notturno

Il servizio notturno ha inizio alle ore 22 nel periodo invernale ed alle ore 22,30 nel periodo estivo e termina alle ore 7 durante tutto l'anno.

Salvo quanto disposto dal successivo comma, il servizio notturno deve essere espletato per tutta la sua durata con la assistenza di apposito personale.

E' però consentito che tra le ore zero e le ore cinque di apertura il servizio notturno venga assicurato con le sole colonnine self-service sempreché l'impianto non sia già dotato e le medesime eroghino almeno benzina super e gasolio e venga apposto cartello indicante appunto tale funzionamento.

Gli obblighi di cui ai precedenti comma costituiscono condizione della concessione all'esercizio del relativo impianto e la loro inosservanza è perseguibile oltre che con l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del comune anche ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 14.

Impianti da abilitare al servizio notturno

Per essere abilitati al servizio notturno gli impianti devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) disponibilità di adeguato piazzale di sosta;

b) erogazione di benzina normale e super e gasolio;

c) adeguata organizzazione assistenziale collaterale per gli autoveicoli e per le persone, sia qualitativa che quantitativa;

d) condizioni di sicurezza per gli operatori addetti al servizio.

Impianti non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma o comunque insufficienti o inidonei non possono essere abilitati al servizio notturno.

Gli impianti da abilitare al servizio notturno devono essere ubicati in modo da assicurare il migliore esercizio possibile del servizio nel territorio regionale nel suo complesso sia nelle aree urbane nelle quali si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle strade provinciali ed interprovinciali maggiormente percorse dall'utenza motorizzata e sia infine sulle strade statali e di grande comunicazione.

Art. 15.

Domanda per l'autorizzazione al servizio notturno

Per essere autorizzati al servizio notturno per l'anno 1981 occorre presentare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente entro il termine prentorio di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi al 1983, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno precedente.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal gestore e dal concessionario, deve essere allegata anche una planimetria in scala adeguata sulla quale siano riportate tutte le caratteristiche dell'impianto, ivi compresi i servizi collaterali ed accessori.

Le domande presentate fuori termine o prive della documentazione richiesta sono respinte.

L'istruttoria delle domande viene compiuta sulla base delle prescrizioni di cui al precedente articolo.

Le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito favorevole ma che non sono state accolte per essere stato raggiunto il prescritto numero di autorizzazioni potranno essere prese in esame l'anno successivo semprechè gli interessati ne facciano richiesta entro il termine stabilito per le nuove domande di autorizzazione.

Art. 16.

Inosservanza degli orari del servizio notturno

L'irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari di apertura e chiusura notturna e per l'assenza del personale addetto all'impianto nelle ore in cui ne è obbligatoria la presenza comporta la decadenza dall'abilitazione al servizio notturno.

Nei casi di maggiore gravità che compromettano la regolarità del servizio di distribuzione si fa luogo alla decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 18, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Nei casi di inadempienza di cui ai commi precedenti ovvero in caso di rinunzia al servizio notturno si decade altresì dalla autorizzazione all'esercizio della colonnina self-service.

Art. 17.

Commissione consultiva regionale

E' costituita presso il competente assessorato la commissione consultiva regionale con il compito di dare pareri su questioni riguardanti l'applicazione della presente legge e sulla formulazione e redazione del piano di razionalizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.

La commissione consultiva regionale è presieduta dall'assessore competente o, per sua delega, dal coordinatore del settore commercio e di essa sono chiamati a far parte i rappresentanti dei vari enti e categorie interessati ai problemi della distribuzione carburanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato.

Art. 18.

Concessioni ed autorizzazioni accordate fino al 31 *dicembre* 1977

I decreti emessi dai prefetti della regione fino al 31 dicembre 1977 con i quali veniva accordata la concessione di nuovi impianti od autorizzata l'installazione di nuove colonnine self-service ovvero venivano prorogati i termini per l'esecuzione dei relativi lavori decadono di validità qualora i lavori per la loro installazione non siano stati ultimati entro i termini previsti nei rispettivi decreti prefettizi e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1978.

Art. 19.

Ferie dei gestori

I gestori degli impianti hanno diritto a godere delle condizioni di lavoro assicurate alla generalità dei cittadini.

A tal fine. l'esercizio dell'attività di tutti gli impianti di distribuzione può essere sospeso per le ferie per non più di due settimane consecutive per ogni anno solare.

Il periodo di ferie, da concordarsi dal gestore con il concessionario, può essere fruito in qualsiasi mese dell'anno compatibilmente con le esigenze dell'utenza motorizzata e con la necessità di assicurare i turni festivi ed il servizio notturno.

Le domande di sospensione dell'esercizio dell'attività degli impianti per ferie devono essere firmate dai concessionari e dai gestori ovvero dai soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori degli impianti.

Per l'anno 1981 le domande di cui al precedente comma sono presentate al comune, nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 20.

Sospensione dell'attività degli impianti per ferie

I comuni, sulla base delle domande presentate dai concessionari e dai gerenti le stazioni di servizio operanti nell'ambito dei propri territori, compatibilmente con le esigenze dell'utenza motorizzata e delle turnazioni festive e notturne predispongono i turni di sospensione per ferie, dell'attività degli impianti ubicati nei rispettivi territori.

I comuni sono subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell'attività degli impianti per gli effetti di cui al precedente comma.

Copia dei provvedimenti di sospensione deve essere trasmessa altresì, oltre che all'azienda concessionaria ed al gestore, anche agli organi di polizia preposti alla vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 21.

Deroghe temporanee alle limitazioni di orario ed alla osservanza dei turni festivi

E' subdelegato ai comuni l'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art. 11, primo comma, parte prima, del decreto ministeriale 28 giugno 1974.

A tal fine i comuni, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati od altro, possono concedere deroghe temporanee alla disciplina degli orari diurni di apertura e chiusura ed alla osservanza dei turni festivi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Le deroghe sono limitate ad un periodo non superiore a due giorni consecutivi e non superiore, complessivamente, a giorni dieci nell'anno solare.

Le deroghe di cui all'art. 11, primo comma, parte seconda, del decreto ministeriale 28 giugno 1974, sono concesse per motivi eccezionali con decreto del presidente della giunta regionale su motivata proposta dai prefetti e senza l'osservanza di altre formalità.

Art. 22.

Divieto di altre proroghe

Salvo quanto previsto nei due precedenti articoli non può essere concessa alcuna altra deroga sia da parte degli organi regionali che da parte dei comuni alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti e dei turni festivi e notturni anche per quanto riguarda i casi previsti nell'art. 4, comma secondo e terzo, del decreto ministeriale 28 giugno 1974.

Art. 23.

Esposizioni cartello

I titolari degli impianti hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile e leggibile un cartello a stampa con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura giornaliero e del turno al quale partecipano.

I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l'obbligo di esporre all'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile e leggibile un cartello indicante il più vicino impianto che effettua l'apertura festiva.

Art. 24.

Esercizi commerciali nell'area degli impianti

Gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande, le rivendite di monopolio, le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme nonché gli impianti per il lavaggio anche automatico degli automezzi ubicati nell'area degli impianti devono osservare la chiusura settimanale nella medesima giornata di chiusura dell'impianto.

Art. 25.

Scarico autocisterne

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.

Art. 26

Impianti ubicati all'interno di stabilimenti ed impianti autostradali

Non sono soggetti alla disciplina di cui alle disposizioni che precedono gli impianti ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa.

E' fatto divieto agli impianti indicati nel precedente comma di cedere carburante a terzi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 21, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli impianti ubicati lungo le autostrade e sui raccordi con caratteristiche autostradali nonché gli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della pubblica amministrazione.

Art. 27.

Provvedimenti di applicazione

Tutti i provvedimenti di applicazione della presente legge, relativi all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per delega dello Stato, sono adottati con decreto del presidente della giunta regionale. Sono egualmente adottati con decreto del presidente della giunta regionale tutti i provvedimenti di applicazione delle direttive che, anche successivamente, potranno essere emanate ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella materia di cui alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale può delegare in tutto o in parte le attribuzioni spettantigli in forza della presente legge all'assessore competente.

La delegazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale e viene comunque meno con la cessazione dalla carica di presidente o di assessore ai sensi degli articoli 47 e 48 dello statuto.

Il presidente può sempre sostituirsi all'assessore delegato per l'emissione di provvedimenti amministrativi relativi alle attribuzioni delegate.

Art. 28.

Controllo sugli atti delegati e sub-delegati

Fino a quando il Governo della Repubblica non avrà dato attuazione al precetto di cui all'ultima parte dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutti gli atti adottati dalla Regione nella materia di cui alla presente legge saranno trasmessi entro dieci giorni al commissario del Governo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il controllo sulle deliberazioni adottate dal comune nella materia ad esso subdelegata con la presente legge è esercitato dall'organo di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47 della citata legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o subdelegato di funzioni amministrative sono definitivi.

Art. 29.

Inattività del comune

In caso di inattività del comune nell'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge ovvero qualora le attività relative alle materie subdelegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, dispone il compimento degli atti in sostituzione del comune.

A tal fine, copia di tutti gli atti e provvedimenti adottati dai comuni in applicazione della presente legge deve essere trasmessa entro dieci giorni al settore commercio della amministrazione regionale.

Art. 30.

Infrazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 15 del decreto ministeriale 28 giugno 1974, i comuni, in caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge ovvero a quelle emanate dai comuni medesimi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Stato o subdelegate dalla Regione, applicheranno la sanzione amministrativa di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Per l'accertamento delle infrazioni di cui al precedente comma, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

A tal fine si intendono sostituiti, anche agli effetti della riscossione dei proventi, gli uffici ed organi della Regione con gli uffici ed organi del comune e la Regione si intende sostituita con il comune in tutti i casi in cui le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (art. 7, terzo comma; art. 8, quinto comma; art. 13, secondo comma), facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni attribuite dallo Stato al comune o subdelegate al comune con la presente legge, ad uffici ed organi regionali.

Art. 31.

Spese per le funzioni subdelegate

Per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie allo esercizio delle funzioni amministrative loro subdelegate, si provvederà con i fondi di cui all'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 32.

Competenza del settore commercio

Spetta al settore commercio dell'amministrazione regionale la trattazione degli affari e la funzione di coordinamento delle attività di cui alla presente legge.

L'esercizio della funzione di coordinamento consiste nello impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sull'osservanza e sull'attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. **50.**

Piano di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia delle lagune salse di Lesina e Varano.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 24 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

A proseguimento degli interventi previsti dalle leggi regionali 7 febbraio 1974, n. 12 e 23 dicembre 1977, n. 39, con la presente legge la regione Puglia interviene per tutelare e ricostituire l'equilibrio ecologico e biologico delle lagune salse di Lesina e Varano, anche ai fini del recupero e razionale sfruttamento della pesca, onde favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate.

Art. 2.

Piano di interventi

Per le finalità di cui al precedente articolo, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta un piano di interventi per la valorizzazione utilizzazione e salvaguardia delle due lagune.

Art. 3.

Predisposizione e attuazione del piano

La predisposizione del piano e la sua attuazione sono affidate, di concerto all'assessorato regionale alla programmazione e a quello all'agricoltura, che possono avvalersi della collaborazione del laboratorio di biologia lagunare e marina di Lesina, dell'istituto di biologia marina dell'amministrazione provinciale di Bari, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di istituti universitari, di esperti, di organismi qualificati nelle materie attinenti gli interventi di cui alla presente legge.

Art 4.
Progetti esecutivi

La realizzazione dei lavori di regimazione dei torrenti immissari, nonché di sistemazione e dragaggio delle foci e dei canali delle lagune, nonché il dragaggio delle lagune stesse, ivi comprese l'eventuale acquisizione dei mezzi e la predisposizione delle strutture necessarie, è affidata agli assessorati regionali di cui all'art. 3, che si avvalgono dell'ufficio del genio civile di Foggia, del consorzio per la bonifica montana del Gargano e del consorzio per la bonifica della Capitanata, attraverso appositi progetti esecutivi approvati dalla giunta regionale.

Per la predisposizione ed attuazione di detti progetti esecutivi si applicano le norme di cui all'art. 3.

Per la esecuzione dei lavori che comportano utilizzazione delle risorse idriche è acquisito il parere dell'ufficio acque regionale.

Per la esecuzione dei lavori che interessano eventuali scarichi cloacali direttamente immessi nelle lagune è acquisito il parere dell'assessorato regionale alla sanità.

L'assessorato regionale alla sanità e l'ufficio acque regionale provvedono sulla base delle previsioni contenute nei progetti esecutivi, secondo la vigente normativa di cui alla legge statale 10 maggio 1976, n. 319, e in coerenza con le indicazioni contenute nei progetti regionali approvati in materia di salvaguardia e utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 5.
Pubblica utilità e urgenza dei lavori

L'approvazione dei lavori di cui alla presente legge da parte dei competenti organi pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori stessi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Si applica, in materia, per quanto non in contrasto con la presente, la legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.

Art. 6.
Finanziamento del piano

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è istituito il seguente capitolo: Obiettivo funzionale A.2.c. Studi, Ricerche e Consulenze, capitolo 00139 « Compensi agli esperti qualificati sentiti nella redazione dei progetti esecutivi o in fase di indagine conoscitiva, e per le operazioni di analisi e di ricerca eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, da istituti universitari o da altri organismi ed esperti qualificati in materia di recupero ambientale dell'ecosistema lagunare », per un importo di 100 milioni.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al succitato istituito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 ed a quello corrispondente del bilancio 1981.

A decorrere dall'anno 1982 i mezzi finanziari corrispondenti sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui all'art. 2.

A favore dei suddetti capitoli, a partire dal 1982, è assegnata la somma globale di L. 8.500.000.000.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte I. — SPESA

	Stanz. compet.	Stanz. cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 00139. — Compensi agli esperti qualificati sentiti nella redazione dei progetti esecutivi o in fase di indagine conoscitiva, e per le operazioni di analisi e di ricerca eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, da istituti universitari o da altri organismi ed esperti qualificati in materia di recupero ambientale dell'ecosistema lagunare	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 16202. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione	L. 100.000.000	L. 100.000.000

Art. 7.
Abrogazione di preesistenti norme regionali

Si intende abrogata ogni altra legge o disposizione regionali in contrasto con le norme di cui alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 maggio 1980

QUARTA

(6494)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802810)